

ADEMPIMENTI

Carburanti: invio corrispettivi con periodicità mensile

di **Raffaele Pellino**

Via libera alle regole per la comunicazione dei **corrispettivi giornalieri** da cessione di benzina e gasolio. Con il [Provvedimento n. 106701 del 28.05.2018](#), l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane – dando attuazione alle disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 1 bis, D.Lgs. 127/2015](#) - ha definito le regole tecniche da seguire ai fini della **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** dei dati dei **corrispettivi giornalieri** relativi alle cessioni di benzina e gasolio da parte dei **distributori ad “elevata automazione”**.

Tale provvedimento si inserisce nel solco di una serie di interventi finalizzati a fronteggiare **fenomeni fraudolenti** nel **settore dei carburanti**, tra i quali possiamo richiamare anche l'obbligo della fatturazione elettronica.

Oggetto di **memorizzazione** e **comunicazione** sono, dunque, i **corrispettivi** derivanti dalle **cessioni di benzina e gasolio** “*destinati a essere utilizzati come carburanti per motori*”; di converso, sono **esclusi** dall'invio i dati connessi alle **cessioni/prestazioni “diverse” da benzina e gasolio**. Sul punto, appare utile ricordare quanto indicato dai funzionari delle Entrate in occasione del *Forum* svoltosi lo scorso 24 gennaio: qualora una società effettui, oltre alla cessione di carburante, anche servizi di lavaggio auto senza l'utilizzo di un distributore automatico, sarà tenuta a memorizzare e **trasmettere i dati dei corrispettivi limitatamente alle cessioni di carburante**.

Ciò detto, si rammenta che – analogamente all'obbligo di emissione della fattura elettronica - i nuovi adempimenti saranno obbligatori dal **prossimo 1° luglio, “limitatamente” ad alcuni operatori**. L'**ambito oggettivo di applicazione** della disposizione, infatti, **non riguarda la generalità degli esercenti**, ma è circoscritto solo ai **gestori di impianti di distribuzione** stradale di benzina e gasolio **ad “elevata automazione”**, in cui il rifornimento avviene **esclusivamente in modalità self service prepagato**.

Gli **impianti** interessati sono, dunque, quelli provvisti di:

- **sistemi automatizzati “di telerilevazione dei dati di impianto”;**
- terminali che consentono il **pagamento** tramite **accettatore di banconote e moneta elettronica** (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.);
- **sistemi informatici per la gestione “in remoto” dei dati di carico e scarico** delle quantità di carburante.

Tuttavia, con successivi provvedimenti, saranno **gradualmente individuate le “altre categorie”**

di operatori tenuti all'obbligo comunicativo, fermo restando che il termine "ultimo" per l'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica delle informazioni **è fissato al 1° gennaio 2020**.

Quanto alla **periodicità** degli invii, nel provvedimento viene precisato che la trasmissione delle informazioni è effettuata con **cadenza "mensile" entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento**. A tal fine, i soggetti obbligati ovvero i loro delegati, utilizzano i **servizi digitali messi a disposizione dall'Agenzia delle Dogane**, ossia i servizi del **Portale Unico Dogane (PUD)**.

In particolare, in un'ottica *once only*, la trasmissione dei dati avviene attraverso un **tracciato unico** contenente le informazioni necessarie sia per l'acquisizione dei corrispettivi delle cessioni di carburanti verso i consumatori finali, sia per la successiva **digitalizzazione del registro di carico/scarico**. Sarà poi l'Agenzia Dogane a "riversare" all'Agenzia delle Entrate i dati di sua competenza.

Va, inoltre, rilevato che l'**accreditamento ai servizi digitali**, ai fini della trasmissione dei dati avviene mediante i sistemi nazionali di identità digitale, ossia utilizzando le **credenziali SPID**.

Entro il prossimo **31 agosto 2018**, quindi, i **gestori di distributori ad "elevata automazione"** dovranno trasmettere all'Agenzia delle Dogane il **primo invio** di dati relativi al **mese di luglio**.

Da ultimo, tenuto conto di quanto riportato nelle **specifiche tecniche** allegate al provvedimento, si rileva che **occorre comunicare**:

- oltre ai **dati identificativi** del soggetto obbligato alla trasmissione dei corrispettivi (**gestore**), anche quelli riferiti **all'impianto di distribuzione** ed al **marchio** (cd. "**bandiera**");
- un eventuale **periodo di "inattività"** dell'impianto, unitamente alla relativa "**motivazione**" (ferie; manutenzione; eventi straordinari; qualsiasi altro motivo). Nello specifico, occorre comunicare data e ora iniziali del periodo in cui, causa interruzione dell'attività, non saranno comunicati i dati relativi alle attività dell'operatore (corrispettivi, registro e prezzi);
- i **dati dei corrispettivi giornalieri al netto dell'Iva**, esclusi i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse. Tali dati sono riferiti a tutte le operazioni effettuate dalle 00:00:00 alle 23:59:59 di ciascuna giornata;
- il **prezzo dei carburanti**;
- i **dati relativi al registro di carico e scarico**. In tale registro, occorre riportare: a) l'identificativo della combinazione di prodotti che compongono la giacenza; b) la tipologia di carico o scarico; c) il numero d'ordine della registrazione nel registro dell'operatore; d) il codice identificativo del carburante ceduto; d) il documento giustificativo dell'operazione (registro di carico) ovvero il numero identificativo del contatore (registro di scarico); e) la quota caricata o scaricata.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)